

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009-A

Relazione orale

Relatori CIRAMI e PERUZZOTTI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 4^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(4^a - DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2004

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432)

**d'iniziativa dei senatori MANZIONE, BEDIN, FILIPPELLI,
CAVALLARO, DALLA CHIESA e MAGISTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2002

Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento
giudiziario militare (1533)

**d'iniziativa dei senatori NIEDDU, BRUTTI Massimo, FORCIERI,
PASCARELLA e STANISCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2002

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493)

**presentato dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2003

Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645)

d'iniziativa dei senatori PASCARELLA, BRUTTI Massimo, BARATELLA, BASTIANONI, BATTAGLIA Giovanni, BEDIN, BRUNALE, CADDEO, CARELLA, CAVALLARO, COMPAGNA, CORTIANA, CREMA, CRINÒ, D'AMBROSIO, DE PAOLI, DI GIROLAMO, DI SIENA, D'IPPOLITO, DONATI, FASOLINO, FLAMMIA, FORCIERI, FORMISANO, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, GASBARRI, GIOVANELLI, IERVOLINO, IZZO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MALABARBA, MARINI, MARTONE, MONTINO, MURINEDDU, NIEDDU, NOCCO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PILONI, ROTONDO, SODANO Tommaso, STANISCI, TONINI, TURCI, TURRONI e VISERTA COSTANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2003

Modifiche al codice penale militare di pace (2663)

**d’iniziativa dei senatori FLORINO, BOBBIO Luigi, CARUSO
Antonino, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA,
BONGIORNO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI
Paolo, DELOGU, DE MASI, GRILLOTTI, MAGNALBÒ,
MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI,
MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO,
SEMERARO, SPECCHIA, TOFANI, ULIVI, VALDITARA
e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2003

Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sot-
trazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004 (3009)

d’iniziativa del senatore PESSINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 5
- della 5^a Commissione permanente » 6

Testo unificato proposto dalle Commissioni riunite » 7

Disegni di legge:

- n. 1432, d’iniziativa dei senatori Manzione ed altri . . . » 28
- n. 1533, d’iniziativa dei senatori Nieddu ed altri » 29
- n. 2493, d’iniziativa del Governo » 44
- n. 2645, d’iniziativa dei senatori Pascarella ed altri . . . » 52
- n. 2663, d’iniziativa dei senatori Florino ed altri » 54
- n. 3009, d’iniziativa del senatore Pessina » 55

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato e sui relativi emendamenti

(Estensore: BOSCKETTO)

20 luglio 2004

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009 e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul testo proposto dalle Commissioni riunite all'Assemblea

(Estensore: FALCIER)

9 novembre 2004

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni riunite all'Assemblea, rilevato che le sue disposizioni sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Nell'occasione, la Commissione richiama l'attenzione sull'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che tra l'altro attribuisce al Presidente della Repubblica la presidenza del «Consiglio superiore della magistratura militare»: si tratta, infatti, di una nuova attribuzione del Presidente della Repubblica, non prevista dalla Costituzione. Occorre valutare, dunque, se sia o meno legittimo, e in ogni caso se sia opportuno, introdurre nell'ordinamento – con disposizione di legge ordinaria – una simile e importante innovazione.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul testo unificato e sui relativi emendamenti

21 settembre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge nn. 1432, 1533, 2493, 2645, 2663 e 3009 ed i connessi emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 5.100, sulla quale esprime parere di nulla osta, nonché parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 5.1 (limitatamente alle lettere *a*) e *a-bis*), 5.2 (limitatamente alle lettere *a*) e *a-bis*) e 5.9.

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, recante istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo dà attuazione ai principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 3, 4 e 5, in conformità ai principi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) adeguare le norme del codice penale militare di guerra e graduarne anche l'appli-

cazione in relazione alle esigenze connesse ai conflitti armati e alle operazioni militari armate all'estero;

b) dare attuazione ai principi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

c) individuare, in attuazione dei principi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi da depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività e all'effettività della sanzione;

d) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

e) sopprimere o adeguare le denominazioni e il lessico antiquati o non più rispondenti all'ordinamento interno e internazionale.

Art. 3.

*(Principi e criteri direttivi relativi
alle modificazioni del codice penale
militare di pace)*

1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riesaminare le disposizioni di carattere generale, in modo da:

1) eliminare ogni deroga ai principi stabiliti dalla legge penale comune che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare;

2) rivedere la nozione di «militari in servizio alle armi», intendendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, nonché la nozione di «militari considerati in servizio alle armi» alla luce delle leggi che regolano lo stato di militare;

3) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per luogo militare si intendano le caserme, le navi e gli aeromobili militari, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se momentaneamente, per ragioni di servizio;

4) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per navi e aeromobili militari si intendano le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare;

5) prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle convenzioni internazionali, nonché agli estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a questi ultimi o per l'adempimento di servizi collegati a operazioni militari, limitatamente alle condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari, ferma restando in tali ipotesi la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

6) prevedere che, per la reclusione militare, il beneficio della sospensione condizionale della pena possa, e nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale debba, essere subordinato all'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno o all'obbligo dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità previste dalla legge penale comune, ovvero all'obbligo di svolgere determinate prestazioni di servizio militare;

7) prevedere l'inserimento della multa fra le pene principali;

8) prevedere sanzioni sostitutive delle pene detentive definendone il contenuto e i limiti in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, salve le deroghe

necessarie ad assicurare che le sanzioni sostitutive siano compatibili con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;

9) escludere l'applicabilità delle pene previste in ragione della competenza penale del giudice di pace;

10) prevedere, in caso di condanna per reato militare, l'applicabilità anche di tutte le pene accessorie comuni che conseguano al reato medesimo quando sia previsto come tale dalla legge penale comune e limitare, in tema di pene accessorie, i casi di applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l'automaticità della rimozione nel caso di concorso con inferiore;

11) regolamentare in termini omogenei la sospensione dall'impiego e dal grado e prevedere, relativamente ai reati di cui al numero 1) della lettera *m*), la pena accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego, fermi restando i limiti di pena previsti dalla legge penale comune;

12) modificare le disposizioni relative all'esecuzione della pena della reclusione militare prevedendo:

12.1) che la misura dell'affidamento in prova del condannato militare di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, possa essere disposta qualora la pena detentiva inflitta non sia superiore a quattro anni;

12.2) l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 167 del 1983;

12.3) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare dei benefici di cui agli articoli 30 e 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

12.4) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare della misura alternativa della detenzione domiciliare limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 47-*ter*, commi 1, lettera *c*), e 1-*ter*, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

12.5) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare del beneficio della liberazione anticipata;

12.6) l'esclusione dell'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare delle altre misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'ammissione al lavoro all'esterno di cui all'articolo 21 della predetta legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

13) prevedere che, oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravino il reato militare, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

13.1) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando o l'aver commesso il fatto in concorso con l'inferiore;

13.2) l'aver commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

13.3) l'aver commesso il fatto alla presenza di più persone;

13.4) l'aver commesso il fatto in territorio estero mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio;

14) prevedere che, oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, attenui il reato militare, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale, l'essere il fatto commesso da militare che non abbia ancora compiuto

trenta giorni di servizio alle armi, quando si tratta di reato esclusivamente militare;

15) rivedere le disposizioni in tema di prescrizione per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, stabilendo che il termine decorra dal giorno in cui viene ultimato, o avrebbe dovuto considerarsi ultimato, il servizio alle armi, e rivedere altresì le disposizioni in tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario;

16) rivedere la disciplina della liberazione condizionale rendendola omogenea a quanto previsto dalla legge penale comune;

17) prevedere che la riabilitazione per i reati militari, per gli appartenenti alle Forze armate, sia disposta dalla autorità giudiziaria militare;

b) modificare la disciplina dei reati contro la fedeltà e la difesa militare, prevedendo come reato militare qualunque violazione della legge penale comune costituente delitto contro la personalità dello Stato se commessa da militare, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune; curare il coordinamento con le disposizioni concernenti la tutela del segreto di Stato e i servizi di informazione e sicurezza;

c) rivedere i reati di omessa presentazione in servizio, di abbandono di posto e di violata consegna, tenuto conto delle nuove, concrete articolazioni di impiego, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

d) aggiornare, nell'ambito delle violazioni di doveri inerenti speciali servizi, le previsioni in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

e) prevedere come reati militari le violazioni della legge penale comune costituenti delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope allorché commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di mili-

tari, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune;

f) modificare la disciplina dei reati di assenza dal servizio, elevando la soglia del reato di allontanamento illecito a tre giorni di assenza, quella dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata a dieci giorni e quella dell'attenuante relativa alla breve durata dell'assenza a trenta giorni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

g) riformulare le ipotesi di diserzione immediata, includendo l'assenza ingiustificata nel corso di operazioni militari o di situazioni di emergenza o di allarme note all'autore del fatto, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

h) prevedere la fattispecie di natura colposa della dispersione di oggetti di armamento o di munizioni da guerra forniti, a norma dei regolamenti, dall'amministrazione militare come costituenti dotazione individuale, stabilendo che la stessa sia punita con la pena della reclusione militare fino a due anni;

i) disciplinare, in apposito capo del titolo II del libro secondo, i reati di falso prevedendone l'integrazione mediante il richiamo alle ipotesi previste dalla legge penale comune commesse da militari nei casi di lesione al servizio e alla disciplina, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

l) riordinare i reati di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli dai fatti di sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti. In particolare: prevedere la non punibilità del ritardo nell'esecuzione di un ordine, sempreché ricorrano le circostanze previste dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; prevedere come reati militari, con pene detentive differenziate e comunque non superiori alla reclusione militare fino a tre anni, qualora le condotte del militare non costituiscano reati più

gravi: le violazioni del divieto di sciopero; l'abbandono collettivo di servizio o di uffici; l'interruzione collettiva del servizio; l'abbandono o la interruzione individuale di un servizio a scopo di reclamo; l'attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche se l'evento programmato non sia realizzato; la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina; prevedere, nelle ipotesi di abbandono collettivo di un servizio, o di un ufficio ovvero di interruzione collettiva di un servizio, la pena della reclusione militare non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a sette anni nei confronti dei capi, dei promotori od organizzatori;

m) rivedere i reati speciali contro l'amministrazione militare, in modo da:

1) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, se commessa da militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

2) integrare le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio previste per i soggetti attivi dei reati della legge penale comune, con le qualifiche di militare incaricato di funzioni amministrative o di comando o di direzione o di controllo, o di militare incaricato dell'esecuzione di un particolare servizio;

3) inserire una disposizione che precisi la nozione di amministrazione militare, ai fini della tutela penale, secondo una accezione funzionale e non di carattere contabile;

4) estendere ai militari, incaricati di funzioni amministrative o di comando o di direzione o di controllo, il reato di arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative di personale dipendente, previsto, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, dall'articolo 78 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

n) sostituire l'articolo 220 del codice penale militare di pace con una disposizione che preveda come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro l'amministrazione della giustizia, se commessa da militare in relazione ad un procedimento penale militare o ad una decisione dell'autorità giudiziaria militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

o) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto contro l'incolumità pubblica commessa da militare in luogo militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

p) prevedere come reato militare la condotta del comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, stabilendo che la stessa sia punita, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni; prevedere che la stessa pena si applichi al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

q) sostituire gli articoli da 222 a 229 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro la persona, se commessa da militare a danno di un altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo militare o in talune delle circostanze indicate all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero in territorio estero mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

r) prevedere come reato militare il fatto del militare che usi violenza o minaccia nei confronti di altro militare, valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani di servizio, stabilendo che lo stesso sia punito con la pena della reclusione militare da sei mesi a cinque anni;

s) sostituire gli articoli da 230 a 237 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro il patrimonio, se commessa da militare a danno di un altro militare o dell'amministrazione militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

t) prevedere come reato militare i fatti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, commessi da militare in danno di altro militare con applicazione delle pene previste dal medesimo articolo 12, se il fatto è avvenuto in luogo militare o territorio estero, a causa del servizio militare;

u) prevedere nell'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace la perseguibilità a richiesta del Ministro della difesa anche del reato di cui all'articolo 117 del medesimo codice;

v) prevedere l'applicabilità nel processo penale militare delle norme del codice di procedura penale, salvi gli interventi di coordinamento necessari, nonché l'abrogazione espressa delle norme processuali del codice penale militare di pace inapplicabili a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

z) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i reati militari contro la persona e contro il patrimonio, quando la legge penale comune preveda tale condizione di procedibilità, nonché la procedibilità, in tali casi, anche a richiesta del comandante di corpo, ad eccezione dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, nonché disposizioni, anche transitorie, di collegamento fra richiesta e querela;

aa) prevedere l'introduzione di norme che stabiliscano casi specifici di arresto in flagranza per le ipotesi più gravi di reati di assenza dal servizio e per i reati militari per le cui corrispondenti fattispecie la legge penale comune stabilisce la medesima misura restrittiva;

bb) prevedere l'introduzione di norme relative alla notifica di atti processuali ed alla costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare;

cc) prevedere l'applicazione della disciplina prevista dal libro VIII del codice di procedura penale per i reati militari puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a dieci anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonché per i reati indicati nella lettera e), ferma restando la composizione collegiale del giudice del dibattimento;

dd) prevedere la conferma, per i reati appartenenti alla giurisdizione dei tribunali militari, delle attribuzioni degli organi giudiziari militari, corrispondenti a quelli ordinari indicati dalla legge, nei rapporti giurisdizionali con autorità straniera, con riguardo alla normativa di cui al libro XI del codice di procedura penale, introducendo analoghe at-

tribuzioni con riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale per quanto attiene ai fatti corrispondenti ai crimini di guerra;

ee) introdurre, limitatamente ai reati militari, forme di concerto con il Ministro della difesa per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al Ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

ff) abrogare gli articoli 38, 39, 42, 46, 53, 54, 56, 57, 58, secondo comma, 60, 63, numeri 1, 4 e 6, 70, secondo comma, 71, 78, 79, da 81 a 83, da 85 a 89, 90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, secondo e terzo comma, da 91 a 93, da 95 a 97, 98, limitatamente all'ipotesi dell'istigazione, 99, 102, 126, 149, primo comma, numeri 2 e 3, da 200 a 210, 345 e 372 del codice penale militare di pace ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi relativi
alle modificazioni del codice penale
militare di guerra)*

1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di guerra, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) escludere ogni ipotesi di retroattività della legge penale militare di guerra;

b) prevedere che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra possano trovare applicazione sul territorio nazionale solo in conseguenza della dichiarazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione;

c) prevedere, al di fuori del territorio nazionale, che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra si applichino per

i reati commessi nel corso di un conflitto armato, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dello stato di guerra, che l'applicazione della legge penale militare di guerra e delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra sia disposta, previa deliberazione delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica;

d) confermare l'applicazione della sola legge penale militare di guerra, ancorché nello stato di pace, ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in condizioni diverse dal conflitto armato, prevedendo la diminuzione delle pene edittali fino ad un quarto, ad esclusione di quelle relative alle violazioni del diritto umanitario;

e) prevedere che il differimento delle pene detentive temporanee sia in ogni caso disposto dall'autorità giudiziaria militare;

f) abrogare integralmente o parzialmente tutte le norme che, alla luce della tutela già apprestata dal codice penale e dal codice penale militare di pace, considerato l'aumento di pena stabilito dall'articolo 47 del codice penale militare di guerra, risultino superflue per la marginalità dell'estensione della tutela penale o della maggiore severità della sanzione;

g) elevare fino ad un terzo le pene previste dal codice penale militare di pace nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 47 del codice penale militare di guerra; elevare fino ad un quarto le medesime pene nel caso di operazioni militari all'estero in condizioni diverse dal conflitto armato; prevedere, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca, altresì, reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare o in luogo militare e prevista come delitto contro l'ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume; prevedere inoltre, ferma restando l'applicazione delle pene originaria-

mente previste dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trovi nei territori di operazione all'estero; prevedere infine, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, commessa dall'appartenente alle Forze armate;

h) estendere la tutela del potere di ordinanza militare ai provvedimenti emessi per assicurare l'ordine e la sicurezza dei reparti e del personale militare, la sicurezza pubblica in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, nonché dagli accordi di tregua, sospensione d'armi, armistizio e dalle altre convenzioni militari, ovvero il rispetto delle salvaguardie e dei salvacondotti comunque rilasciati dalle autorità militari italiane;

i) rivedere il titolo IV del libro terzo provvedendo, laddove già non previsti dalle disposizioni vigenti, alla punizione e alla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra previsti dall'articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, nonché dalle altre convenzioni internazionali di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati ratificate dall'Italia, in modo da:

1) prevedere che, ai fini della legge penale militare di guerra, costituiscano conflitti armati: i conflitti armati internazionali; i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all'interno del territorio dello Stato e raggiungano

la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi;

2) escludere dai conflitti interni indicati al numero 1) le situazioni interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi;

3) disciplinare, in coerenza con gli articoli 28 e 32 del citato statuto della Corte penale internazionale, la responsabilità personale dei comandanti militari, differenziandola in relazione al grado di colpevolezza;

4) determinare le pene principali ed accessorie per le singole fattispecie con riferimento alle ipotesi di base e a quelle oggetto di circostanze aggravanti o attenuanti mediante criteri di adeguatezza e di congruità nel quadro sistematico del codice penale militare di guerra;

l) prevedere che, nei casi di applicazione della sola legge penale militare di guerra di cui alla lettera *d)*, il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace;

m) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale militare di guerra e delle disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra di cui alle lettere *b)* e *c)*, il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con le seguenti deroghe e integrazioni:

1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane nell'ambito di una operazione militare armata;

2) competenza del tribunale militare di Roma sia per i reati commessi all'estero sia per quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;

3) esclusione della sospensione feriale dei termini processuali;

4) possibilità di abbreviazione dei termini processuali, in funzione della massima tempestività, compatibile con il rispetto sostanziale delle garanzie difensive, nella definizione del processo;

5) previsione che non siano, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, emesse misure coercitive, salvo che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ovvero con la reclusione superiore a venti anni, quando l'esigenza di partecipazione dell'imputato alle operazioni militari risulti prevalente rispetto alle esigenze cautelari;

6) previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà o facoltatività dell'arresto in flagranza, estendendone la facoltà ai reati militari puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quella prevista dall'articolo 381 del codice di procedura penale, nonché alla convalida dell'arresto nei casi in cui l'arrestato non possa essere tempestivamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria;

7) previsione della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della difesa per i reati militari connessi all'esercizio di funzioni di comando in tempo di guerra, con esclusione dei crimini di guerra;

n) prevedere, limitatamente ai conflitti armati fuori dal territorio nazionale:

1) che le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, procedano, d'iniziativa, a compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi quelli che normalmente sono svolti solamente su delega del pubblico ministero, nonché l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, allorché ricorra una delle seguenti condizioni, di cui debba essere fatta espressa menzione:

1.1) si agisca in zona di operazioni;

1.2) sia vigente, per motivi di sicurezza, il divieto di comunicazione;

1.3) si tratti di reparto isolato, di nave militare o di aeromobile militare in navigazione e non siano possibili collegamenti;

2) il raddoppio dei termini ordinari per la convalida, ove prevista, degli atti di polizia giudiziaria, eccetto quelli stabiliti per la convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con decorrenza dall'ora successiva alla cessazione della causa di impedimento;

3) l'utilizzabilità degli atti di cui al numero 1), anche al di fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale, qualora gli stessi siano divenuti irripetibili per morte, infermità o irreperibilità, in conseguenza di fatti o circostanze derivanti dalle condizioni indicate nel numero 1);

o) prevedere che la dichiarazione dello stato di guerra abbia per effetto l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra relativamente ai reati ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, solo in tal caso, l'applicazione per tutti i predetti reati della procedura prevista dal libro VIII del codice di procedura penale, nonché, avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali militari, il ricorso in unica istanza, per motivi di legittimità, al Tribunale supremo militare, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, attribuendo al giudizio davanti al medesimo Tribunale supremo esclusivamente natura rescindente;

p) prevedere che i crimini di guerra, previsti dal codice penale militare di guerra e corrispondenti alle fattispecie di cui all'articolo 8 del citato statuto della Corte penale internazionale, rientrano nella giurisdizione dei tribunali militari se commessi in stato di guerra ovvero, al di fuori del territorio nazionale, nelle ipotesi di cui al secondo periodo della lettera *c*);

q) abrogare gli articoli 2, 8, 17, 27, 28, 39, 44, 47, secondo comma, 75 e 118 del co-

dice penale militare di guerra ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

*(Principi e criteri direttivi relativi
alle modificazioni dell'ordinamento
giudiziario militare)*

1. Con riferimento alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere la normativa vigente relativa a requisiti di grado, cause di dispensa, durata dell'incarico ed estrazione a sorte dei giudici militari, ferma restando la composizione numerica degli organi giudiziari militari;

b) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura militare sia presieduto dal Presidente della Repubblica e sia composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, da sei componenti eletti dai magistrati militari dei quali due magistrati militari di cassazione, nonché da due componenti estranei alla magistratura; prevedere che i due componenti estranei alla magistratura siano eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea; prevedere che uno dei due componenti estranei alla magistratura sia eletto dal Consiglio vice presidente; prevedere che i componenti elettivi del Consiglio durino in carica sei anni e non siano immediatamente rieleggibili; prevedere inoltre, in particolare, che ai magistrati militari componenti del Consiglio si applichino le disposizioni dell'articolo 30 dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

c) prevedere la soppressione del concorso per titoli per il reclutamento dei magistrati militari;

d) prevedere che, nel caso di applicazione delle leggi penali militari di guerra, anche quando sia dichiarato lo stato di guerra, l'attività giudiziaria militare sia esercitata dagli stessi organi che la esercitano nello stato di pace, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del presente comma e dall'articolo 4, comma 1, lettera o);

e) prevedere il riordinamento del Tribunale supremo militare di guerra, il quale giudichi, nei ricorsi avverso sentenze emesse dai tribunali militari nello stato di guerra, con l'intervento del presidente della Corte militare di appello, con funzioni di presidente, e di quattro giudici, dei quali tre magistrati militari e un ufficiale avente grado superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di brigadiere generale o gradi equiparati, estratto a sorte.

Art. 6.

(Norme di coordinamento e transitorie)

1. In sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1 con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

ART. 7.

(Norme finali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Senato della

Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti entro il termine di sessanta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché le competenti Commissioni permanenti esprimano il loro parere definitivo entro il termine di trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini previsti per i pareri, i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. In caso di ritardo nella trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, che non consenta il rispetto di entrambi i termini previsti per i pareri, il termine per l'esercizio della delega è prorogato per un periodo di tempo corrispondente e comunque non oltre centoventi giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle procedure di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Testi unici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario militare nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del-

l'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento penitenziario militare nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

3. Per l'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7.

4. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario militare.

5. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento penitenziario militare.

DISEGNO DI LEGGE N. 1432

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANZIONE ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di garantire la pari dignità, l'integrità fisica e l'onore dei cittadini che prestano il servizio militare, a tutela della piena ed effettiva attuazione dei principi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo 2 e 3, della Costituzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce ai cittadini che prestano servizio militare una specifica tutela dai reati contro la persona, di cui al libro secondo, titolo IV, capo III del codice penale militare di pace, commessi da un altro militare valendosi della sua posizione di servizio ovvero del grado o comando rivestito, oppure giovandosi del vincolo di solidarietà o di reticenza tra militari più anziani in servizio.

Art. 2.

(Ammissibilità della perseguibilità a querela dei reati contro la persona)

1. All'articolo 260 del codice penale mili-

tare di pace, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I reati contro la persona di cui agli articoli 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229, sono puniti a querela della persona offesa o su richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano».

Art. 3.

(Modifiche al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace)

1. All'articolo 225 del codice penale militare di pace, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per i reati di cui agli articoli 222, 223, 224, 226, 227 228 e 229, la pena è aumentata fino al doppio se ricorre la circostanza aggravante dell'abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla posizione di servizio o al grado o al comando rivestito, oppure se il reato è commesso valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio».

DISEGNO DI LEGGE N. 1533

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NIEDDU ED ALTRI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Reato militare)

1. Costituisce reato militare, oltre alla violazione delle disposizioni del titolo II della presente legge, qualunque altra violazione della legge penale prevista quale delitto contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico, commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di militare, o comunque in luogo militare, ovvero quale delitto contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica o l'incolumità pubblica o la moralità pubblica e il buon costume o la persona o il patrimonio, dallo stesso commessa a danno del servizio o dell'amministrazione militare, o di altro militare purchè in luogo militare o a causa del servizio militare, o a danno dell'attività giudiziaria militare.

2. Costituisce inoltre reato militare qualunque violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.

3. La pena detentiva temporanea stabilita per i reati previsti dal presente articolo è aumentata fino a un sesto.

Art. 2.

(Appartenente alle Forze armate)

1. Agli effetti della legge penale, «appartenente alle Forze armate» e «militare» è colui che presta, ancorchè di fatto, servizio attivo nelle Forze o nei Corpi armati dello Stato, anche se assente dal reparto di appartenenza, e colui che, seppure non in servizio attivo, scontando una pena detentiva per un reato militare in uno stabilimento militare di pena o in un luogo di cura militare o ivi si trovi in stato di custodia cautelare.

2. Il servizio attivo inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione e termina con il collocamento in congedo.

3. Agli effetti della legge penale militare, i reati commessi da militari italiani a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari e delle Forze armate dello Stato italiano. L'applicazione del presente comma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano. Sono fatte salve le previsioni al riguardo dei trattati internazionali ratificati dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Art. 3.

(Reati militari commessi in territorio estero)

1. Oltre che nei casi indicati nel codice penale, è punito secondo la legge italiana chi commette reati militari in territorio estero di occupazione, soggiorno e transito delle Forze armate dello Stato italiano.

2. Nei casi diversi da quelli contemplati al comma 1, il militare che commette reati militari in territorio estero è punito secondo la legge italiana su segnalazione dell'amministrazione italiana da cui nella circostanza dipende.

Art. 4.

(Nozione di luogo militare, di nave o aeromobile militare e di servizio specifico)

1. Sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se momentaneamente, per ragioni di servizio.

2. Sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare.

3. Agli effetti della legge penale, costituisce servizio specifico ogni servizio armato, ovvero il servizio svolto in reparti inquadrati organicamente per operazioni militari o di protezione civile, ovvero il particolare servizio esplicitamente regolato mediante con-segne.

Art. 5.

(Reato commesso in esecuzione di ordini)

1. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore o di altra autorità competente, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato.

Art. 6.

(Uso legittimo delle armi)

1. Non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

2. La legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

3. Le Forze armate italiane applicano, in specifiche missioni all'estero, le regole di ingaggio previste, per le predette missioni, da trattati internazionali ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, nonché da determinazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli organi di comando delle alleanze militari alle quali lo Stato italiano aderisce.

Art. 7.

(Necessità militare)

1. Non è punibile il militare che ha commesso un fatto che costituisce reato quando vi è stato costretto dalla necessità di impedire condotte di ammutinamento, saccheggio, devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 8.

(Eccesso colposo)

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 6 e 7, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

Art. 9.

(Circostanze aggravanti)

1. Oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costi-

tutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

- a) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
- b) l'aver commesso il fatto in concorso con l'inferiore;
- c) l'aver commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
- d) l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari;
- e) l'aver commesso il fatto in territorio estero mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio.

Art. 10.

(Circostanze attenuanti)

1. Oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le seguenti circostanze:

- a) l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'espletamento dei doveri militari;
- b) l'essere il fatto commesso da militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando si tratta di reati previsti dal capo II del titolo II.

Art. 11.

(Reclusione militare)

1. Costituisce reclusione militare la pena della reclusione che, essendo inflitta nel caso e con le modalità indicate nel comma 2, viene scontata negli stabilimenti militari penali.

2. Nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militari, ancorchè non più in servizio attivo, in luogo della reclusione si applica la reclusione militare per uguale durata, salvo che

alla condanna consegua l'interdizione dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo perduto la qualità di militare.

3. La reclusione militare è ad ogni effetto equiparata alla pena della reclusione.

4. Il trattamento rieducativo del militare condannato per reati militari tende al recupero della sua consapevolezza e senso di responsabilità, con specifico riferimento alla osservanza dei doveri inerenti allo stato militare. Il programma di trattamento penitenziario è stabilito in funzione dello sviluppo e del consolidamento delle attitudini militari per la ripresa del servizio attivo.

5. Sono eseguite negli stabilimenti penali militari la custodia cautelare in carcere e le pene detentive inflitte ai militari in servizio permanente per reati comuni.

Art. 12.

(Sanzioni sostitutive delle pene detentive e misure alternative alla detenzione)

1. Il giudice applica le sanzioni sostitutive previste dalla legge penale comune e le misure alternative alla detenzione previste dalla legislazione vigente in materia di trattamento penitenziario, secondo modalità che non pregiudichino il normale svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato.

Art. 13.

(Interdizione dai pubblici uffici)

1. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, conseguente a condanna per reati militari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato.

TITOLO II

REATI CONTRO IL SERVIZIO
E LA DISCIPLINA MILITARE

CAPO I

REATI CONTRO IL DOVERE DI PRESTAZIONE
DEL SERVIZIO MILITARE

Art. 14.

(Rifiuto del servizio militare)

1. Il militare che rifiuta di svolgere il servizio militare è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La pena è da tre a sette anni se il fatto è commesso dopo che il militare ha iniziato il servizio militare.

3. La condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La sospensione condizionale della pena non si estende all'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 15.

(Omessa assunzione del servizio militare)

1. Chiunque, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro otto giorni da quello prefisso è punito, salvo quanto previsto all'articolo 14, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 16.

(Diserzione)

1. Il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi allontanandosi arbitrariamente od omettendo di presentarsi senza

giusto motivo e rimane assente per oltre otto giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Se il militare rimane assente per più di due volte, ciascuna per oltre 24 ore, la pena è della reclusione fino a un anno.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo 14, quando il militare, dopo essere stato condannato per tre volte per il reato di cui al comma 1 del presente articolo, riporta un'altra condanna per lo stesso reato.

Art. 17.

*(Circostanza aggravante.
Causa di estinzione del reato)*

1. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 16, la pena è aumentata se la durata dell'assenza supera i sei mesi.

2. Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 15 e 16, il reato è estinto se è stata concessa la sospensione condizionale della pena ed il militare completa la ferma di leva senza commettere ulteriori reati militari.

Art. 18.

*(Fraudolenta sottrazione all'obbligo
del servizio militare)*

1. Chiunque, avendo l'obbligo di prestare il servizio militare, ne ottiene l'esenzione, anche temporanea, procurandosi o simulando un'infermità, o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

CAPO II

REATI CONTRO PARTICOLARI DOVERI
DI SERVIZIO MILITARE

Art. 19.

*(Disobbedienza. Omessa assunzione
di un servizio specifico)*

1. Il militare che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina militari, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica nei confronti del militare che omette di assumere il servizio specifico cui è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente.

2. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine, quando comunque, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue.

3. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione è da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile, ovvero in altre circostanze di grave pericolo, la reclusione è da uno a cinque anni.

Art. 20.

*(Inottemperanza a intimazioni
di militare in servizio)*

1. Il militare che non ottempera alle intimazioni fatte dal militare preposto ad un servizio specifico nell'esecuzione di regolamenti, prescrizioni od ordini che ne disciplinano l'adempimento è punito con la reclusione fino ad un anno; la reclusione è da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate nell'articolo 19, comma 3, secondo periodo.

Art. 21.

*(Mancata presentazione alla partenza
del corpo, della nave o dell'aeromobile)*

1. Il militare che, appartenendo all'equipaggio di una nave militare o di aeromobile militare, o comunque essendo stato destinato ad un corpo di spedizione o operazione, si trova assente, senza autorizzazione, al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 22.

(Interruzione di un servizio specifico)

1. Il militare che interrompe il servizio specifico al quale è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente, ovvero lo presta in modo non conforme ai regolamenti o alle prescrizioni che ne disciplinano l'adempimento, in modo da determinare un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; la reclusione è da uno a cinque anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate dall'articolo 19, comma 3, secondo periodo.

Art. 23.

*(Fraudolenta sottrazione
a un servizio specifico)*

1. Il militare che, svolgendo o dovendo svolgere un servizio specifico, ne ottiene l'esenzione, procurandosi o simulando un'infermità o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a un anno.

Art. 24.

(Menomazione della capacità di prestare un servizio specifico)

1. Il militare che, durante lo svolgimento di un servizio specifico ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino a un anno.

CAPO III

REATI CONTRO I DOVERI DEL COMANDO

Art. 25.

(Perdita colposa di navi, aeromobili, stabilimenti o infrastrutture militari)

1. Il comandante di unità militare che, per colpa, cagiona la perdita o la cattura di navi, aeromobili, stabilimenti, infrastrutture militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione fino a dieci anni.

Art. 26.

(Violazione di doveri inerenti all'esercizio del comando)

1. Il comandante di unità militare che non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di una operazione militare, o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore oralmente o per iscritto, è punito, se dal fatto deriva pregiudizio per l'operazione ovvero pericolo per l'efficienza o l'integrità della nave, dell'aeromobile, dello stabilimento o dell'infrastruttura militare o adibita al servi-

zio delle Forze armate, dipendente dal suo comando, con la reclusione fino a cinque anni.

2. Il comandante di unità militare che, per negligenza o imprudenza nello svolgimento dei compiti di comando, pregiudica l'esito di una operazione militare che era incaricato di compiere, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 27.

(Violazione di norme cautelari)

1. Il comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 28.

(Movimento arbitrario di Forze armate)

1. Il comandante di unità militare che, senza incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme in vigore, ordina un movimento di Forze armate, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 29.

(Abbandono di comando)

1. Il comandante di unità militare che durante operazioni militari abbandona il comando è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione si applica la reclusione da quattro a otto anni.

CAPO IV

REATI SPECIALI CONTRO LA PERSONA

Art. 30.

(Violenza in servizio)

1. Il militare che usa violenza contro un superiore o un inferiore per cause attinenti al servizio e alla disciplina, ovvero contro un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 31.

(Minaccia in servizio)

1. Il militare che minaccia un ingiustificato danno a un superiore o a un inferiore, per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero a un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 30, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni.

Art. 32.

(Aggravanti)

1. Le pene stabilite dagli articoli 30 e 31 sono aumentate se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale, ovvero, per il reato di minaccia in servizio, se il colpevole si è avvalso della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà, resistente o supposto, tra i militari più anziani in servizio.

2. Se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, secondo comma, del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni nelle ipotesi semplici, e della reclusione da tre a quindici anni nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 2, e dall'articolo 31, comma 2.

Art. 33.

(Ingiurie in servizio)

1. Il militare che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore o di un inferiore, per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero di un militare che svolge un servizio specifico, in sua presenza, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al militare che commette i fatti indicati

nello stesso comma mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, ovvero con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione.

Art. 34.

(Maltrattamenti)

1. Il militare che, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla sua posizione di servizio o al grado o al comando rivestito, ovvero giovandosi del vincolo di solidarietà tra i militari più anziani di servizio, sottopone a maltrattamenti altro militare, così da rendere più gravoso il servizio o la convivenza nell'ambiente militare, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 35.

(Prevaricazione)

1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad altro militare valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 36.

(Abuso di potere)

1. È punito con la reclusione fino a quattro anni il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, in qualsiasi modo impedisce ad un inferiore di presentare istanze, denunce o ricorsi alle autorità competenti, gli infligge sanzioni disciplinari non consentite, ovvero lo costringe a svolgere prestazioni non attinenti al servizio e alla disciplina.

Art. 37.

(Abuso di prestazioni d'opera)

1. Il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni lavorative di un inferiore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

CAPO V

REATI SPECIALI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Art. 38.

(Ammutinamento)

1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni i militari che, riuniti in numero di cinque o più, indebitamente rifiutano, omettono o ritardano di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina loro intimato da un superiore, ovvero omettono di assumere lo specifico servizio cui sono stati assegnati o che viene loro richiesto dall'autorità competente.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione da uno a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da tre a quindici anni se i militari, avendo preso arbitrariamente le armi, rifiutano, omettono o ritardano di eseguire l'ordine di deporle, intimato da un loro superiore. Nel caso previsto dal comma 2 la pena è della reclusione non inferiore a sei anni.

4. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico o a bordo di una nave o di un aeromobile militare, o in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile, o in circostanze di grave pericolo, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

5. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è reiterato dal superiore.

Art. 39.

(Accordo per commettere reati militari)

1. Sono puniti con la reclusione fino a tre anni i militari che in numero di cinque o più si accordano per commettere il reato previsto dall'articolo 38, se il reato non viene commesso.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 sono puniti i militari che si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, o al fine di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, se il reato non viene commesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pena applicabile è sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il reato cui si riferisce l'accordo.

Art. 40.

(Istigazione a commettere reati militari)

1. Il militare che istiga uno o più inferiori a commettere un reato militare è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 41.

(Omesso impedimento di reati militari)

1. Il militare che, in violazione dei propri doveri di servizio, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei reati contro la personalità dello Stato o

di ammutinamento che si commette in sua presenza è punito, al di fuori dei casi di concorso di reato, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre inferiore alla metà di quella prevista per il reato commesso in presenza del militare.

Art. 42.

(Omesso rapporto)

1. Il militare che, anche se non presente ad alcuno dei reati indicati nell'articolo 41, omette di farne rapporto ai superiori non appena ne ha avuto notizia, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 43.

(Sedizione)

1. Il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al militare che promuove un'adunata sediziosa o vi partecipa.

CAPO VI

REATI CONTRO BENI DI INTERESSE MILITARE

Art. 44.

(Danneggiamento colposo di opere militari)

1. Il militare che, per colpa, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 45.

(Danneggiamento di armi od oggetti di armamento militare)

1. Il militare che distrugge, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione è diminuita dalla metà ai due terzi.

Art. 46.

(Appropriazione e sottrazione di armi o di oggetto di armamento militare)

1. Il militare che, avendo il possesso o comunque la disponibilità di armi, munizioni, o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. Il militare che si impossessa di armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare, sottraendoli all'amministrazione militare o ad altro militare che li detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applicano le aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 47.

(Giurisdizione penale militare)

1. La giurisdizione penale militare è esercitata secondo le disposizioni della presente legge e del codice di procedura penale, intendendosi sostituiti agli organi della giuri-

sdizione ordinaria i corrispondenti organi giudiziari militari.

2. Gli organi giudiziari militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, esclusi coloro i quali non hanno raggiunto la maggior età.

3. Tra i procedimenti di competenza del giudice militare ed i procedimenti di competenza del giudice ordinario, in nessun caso opera la connessione stabilita dall'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 48.

(Competenza per i reati commessi in corso di navigazione o all'estero)

1. La competenza per i reati militari commessi interamente in navigazione su navi o aeromobili militari, ovvero all'estero, appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede il reparto di appartenenza dell'imputato.

2. Se il reparto ha sede all'estero, la competenza è determinata dall'ultima sede di servizio dell'imputato nel territorio dello Stato.

3. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il più elevato in grado, o, a parità di grado, per il più anziano.

4. Se non è possibile determinare la competenza nei modi indicati nei commi da 1 a 3, questa appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

Art. 49.

*(Incompatibilità speciali
per i giudici militari)*

1. Non possono esercitare l'ufficio di giudice gli ufficiali che appartengono allo stesso corpo cui appartiene l'imputato, o che comunque, per il fatto per cui si procede, hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare.

Art. 50.

(Delegazioni)

1. Per gli atti da eseguire fuori del comune in cui risiedono, il pubblico ministero o il giudice, quando non ritengono di dovere, per ragioni di urgenza o altro motivo, procedere personalmente, possono delegare il pubblico ministero o il giudice del tribunale militare del luogo, o in mancanza, l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 51.

(Messo giudiziario militare)

1. Per le notificazioni degli atti del procedimento penale il messo giudiziario militare può svolgere le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario.

Art. 52.

*(Attività di indagine
all'interno di luoghi militari)*

1. Quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecuzione di misure coercitive, ovvero compiere perquisizioni, ispezioni, sequestri o altre attività d'indagine, all'interno di luoghi militari, ne danno avviso, immediatamente prima, al co-

mandante del luogo, il quale, se ciò non reca pregiudizio o ritardo alle indagini, può chiedere di assistere alle operazioni o di farvi assistere un ufficiale da lui delegato.

Art. 53.

(Arresto facoltativo in flagranza)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 381 del codice di procedura penale, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza dei reati previsti negli articoli 15, 16, 30, 31, 34, 35, 39, 43 e 45 della presente legge.

Art. 54.

(Polizia giudiziaria)

1. Per i reati militari esercitano funzioni di polizia giudiziaria, oltre alle persone indicate dal codice di procedura penale, i comandanti di corpo, di distacco o di posto.

2. In ciascuna procura militare della Repubblica è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE
DI GUERRA

Art. 55.

(Norma di principio)

1. Fino alla riforma complessiva delle leggi penali militari di guerra si applicano, ove compatibili, le disposizioni del presente Titolo.

Art. 56.

(Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace)

1. La legge penale militare di guerra può essere eccezionalmente applicata nello stato di pace, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere.

Art. 57.

(Giurisdizione militare di guerra)

1. La giurisdizione militare di guerra è esercitata dagli organi giudiziari militari di pace. Si osservano le disposizioni processuali previste per il tempo di pace, fatta salva l'osservanza delle norme del presente Titolo.

Art. 58.

(Azione penale contro comandanti in guerra)

1. I reati commessi da comandanti nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra sono puniti a richiesta del comandante supremo. Il potere di richiesta non è soggetto a termini.

2. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra la richiesta di cui al comma 1 può essere presentata dal Ministro della difesa.

Art. 59.

(Copie di atti e informazioni al comandante supremo)

1. Il comandante supremo può chiedere all'autorità giudiziaria copie di atti processuali ed informazioni scritte sul loro contenuto; l'autorità giudiziaria deve provvedere nel termine stabilito nella richiesta o, in mancanza, entro cinque giorni.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere al comandante supremo copie di atti e informazioni anche di propria iniziativa.

3. Le copie di atti e le informazioni acquisite in applicazione dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Art. 60.

(Poteri di fermo del comandante)

1. Nel caso in cui un reato non colposo soggetto alla giurisdizione penale militare sia stato commesso o scoperto in navigazione o, comunque, in circostanze tali da rendere impossibile o non compatibile con le esigenze della guerra il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il comandante al quale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria militare, se non si è proceduto ad arresto in flagranza, può disporre il fermo per tutti i reati punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. In tal caso, e nel caso in cui si sia proceduto ad arresto in flagranza, si osservano le disposizioni dell'articolo 61.

Art. 61.

(Protrazione della custodia)

1. Il comandante, dopo l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'eventuale compimento di atti di polizia giudiziaria, valutate la sufficienza degli indizi e la gravità del reato, se lo ritiene necessario per prevenire l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga o per salvaguardare la disciplina, l'ordine o la sicurezza della nave o del posto, dispone che sia protratto lo stato di custodia; in caso contrario ordina l'immediata liberazione. Successivamente egli ordina la liberazione, se sono

venute meno le ragioni che hanno motivato la protrazione della custodia.

2. Entro quarantotto ore dal momento in cui sono venute meno le circostanze indicate nell'articolo 60, il comandante procede alla consegna dell'arrestato o del fermato all'autorità giudiziaria.

Art. 62.

(Conflitti armati internazionali)

1. L'articolo 165 del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

«Art. 165. - *(Conflitti armati internazionali)* - Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato internazionale, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra».

Art. 63.

(Modifiche all'articolo 185 del codice penale militare di guerra)

1. All'articolo 185 del codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Violenza di militari italiani contro persone civili o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani*»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il militare che, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro persone civili, che non prendono direttamente parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

Art. 64.

(Modifica dell'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra)

1. L'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

«Art. 185-bis. - *(Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali)* - Il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie, a danno di prigionieri di guerra, di persone civili o di altre persone protette, atti di discriminazione razziale o di tortura, trattamenti inumani o degradanti, trasferimenti illegali, deportazioni, ovvero altre condotte vietate dalla convenzioni internazionali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni».

Art. 65.

(Cattura di ostaggi)

1. L'articolo 219 del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

«Art. 219. - *(Cattura di ostaggi)* - Il militare che, per cause non estranee alla guerra, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, al fine di costringere lo Stato nemico, militari nemici o terzi, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale, aumentata dalla metà ai due terzi».

Art. 66.

(Modifica all'articolo 230 del codice penale militare di guerra)

1. All'articolo 230, primo comma, del codice militare penale di guerra, dopo le parole: «reati preveduti dagli articoli» è inserita la seguente: «185.».

Art. 67.

(Modifica all'articolo 65 della legge di guerra)

1. All'articolo 65 del testo della legge di guerra, di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: «, salvochè esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili» sono soppresse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 68.

(Soppressione del ruolo dei magistrati militari)

1. È soppresso il ruolo dei magistrati militari, istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

2. I magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge transitano nel ruolo dei magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza e, al momento del transito di ruolo, continuano ad esercitare le funzioni già ricoperte presso gli uffici giudiziari militari.

3. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 103 unità, delle quali tre con

qualifica di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci di magistrato di cassazione.

4. È soppresso il Consiglio della magistratura militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561.

5. È soppresso il corpo degli ufficiali della giustizia militare, istituito dal regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397.

Art. 69.

(Ufficio centrale per la giustizia militare)

1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Ufficio centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile.

Art. 70.

(Personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari transita nel ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza ed è assegnato allo stesso ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle cancellerie e delle segreterie è aumentata in misura corrispondente agli organici attualmente previsti concernenti le cancellerie e le segreterie giudiziarie militari.

2. Il personale amministrativo del Ministero della difesa che presta servizio presso uffici giudiziari militari può chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il transito nel ruolo del Ministero della giustizia di corrispondente profilo funzionale.

Art. 71.

(Locali degli uffici giudiziari militari)

1. Le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 72.

(Composizione del collegio giudicante della corte militare di appello)

1. All'articolo 3, quinto comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «due magistrati militari» sono sostituite dalle seguenti: «un magistrato»;

b) al numero 3), le parole: «due militari» e «estratti» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un militare» ed «estratto».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.

(Norme di adeguamento)

1. Quando in disposizioni di legge si fa riferimento ai reati previsti dal codice penale militare di pace, si intendono richiamati i reati previsti dalla presente legge.

2. La pena della reclusione militare prevista dalle disposizioni del codice penale militare di guerra è sostituita con la pena della reclusione di pari durata.

Art. 74.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

b) il libro quarto del codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

c) gli articoli da 57 a 91 dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

d) l'articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale;

e) la legge 30 dicembre 1988, n. 561;

f) il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

DISEGNO DI LEGGE N. 2493

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, di modifica dell'ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, di istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in conformità ai principi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) adeguare la legge penale militare agli obblighi derivanti per l'Italia dal diritto internazionale umanitario, anche mediante l'attuazione, con riguardo all'ambito della legge

penale militare italiana, dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, con riferimento alla punizione e alla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra;

b) adeguare le norme del codice penale militare di guerra e graduarne anche l'applicazione in relazione alle esigenze connesse ai conflitti armati e alle operazioni militari armate all'estero;

c) dare attuazione ai principi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

d) individuare, in attuazione dei principi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi che siano meritevoli di pena e quelle, invece, da depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività e all'effettività della sanzione;

e) rivedere e armonizzare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

f) sopprimere o adeguare le denominazioni e il lessico antiquati o non più rispondenti all'ordinamento interno e internazionale.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di pace)

1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere le disposizioni di carattere generale, con l'eliminazione di ogni deroga ai principi stabiliti dalla legge penale co-

mune, che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare. In particolare: rivedere la nozione di «militari in servizio alle armi», intendendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, nonchè la nozione di «militari considerati in servizio alle armi» alla luce delle leggi che regolano lo stato di militare; prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle convenzioni internazionali, nonchè agli estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a quest'ultimi o per l'adempimento di servizi collegati a operazioni militari, limitatamente alle condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari; prevedere l'inserimento della multa fra le pene principali e di sanzioni sostitutive compatibili con lo stato di militare del condannato; limitare, in tema di pene accessorie, i casi di applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l'automaticità della rimozione nel caso di concorso con inferiore; regolamentare in termini omogenei la sospensione dall'impiego e dal grado e prevedere la pena accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego; rivedere le norme relative alle cause di giustificazione, escludendo dalle esimenti l'esecuzione di un ordine costituente manifestamente reato, ed alle circostanze comuni del reato militare; riesaminare le disposizioni sulle esecuzioni delle pene comuni e delle misure cautelari per i militari di servizio; rivedere le disposizioni in tema di prescrizione per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, nonchè in tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario e di sospensione condizionale della pena;

prevedere che la riabilitazione per i reati militari sia disposta dalla autorità giudiziaria militare;

b) riesaminare i reati contro la fedeltà e la difesa militare, prevedendo come reato militare qualunque violazione della legge penale comune costituente delitto contro la personalità dello Stato se commessa da militare; curare il coordinamento con le disposizioni concernenti la tutela del segreto di stato e i servizi di informazione e sicurezza;

c) rivedere i reati di omessa presentazione in servizio, abbandono di posto e di violata consegna, tenuto conto delle nuove, concrete articolazioni di impiego;

d) aggiornare, nell'ambito delle violazioni di doveri inerenti speciali servizi, le previsioni in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni;

e) prevedere una specifica ed autonoma disciplina dei reati in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope, allorchè commessi da militari in luoghi militari o comunque se il fatto avvenga tra militari, in riferimento alla tutela dell'idoneità fisica e in rapporto alle concrete esigenze di servizio;

f) riordinare i reati di assenza dal servizio, elevando la soglia del reato di allontanamento illecito a tre giorni di assenza, quella dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata a dieci giorni e quella dell'attenuante relativa alla breve durata dell'assenza a trenta giorni;

g) riformulare le ipotesi di diserzione immediata, includendo l'assenza ingiustificata nel corso di operazioni militari o di situazioni di emergenza o di allarme note all'autore del fatto;

h) prevedere la fattispecie di natura colposa della dispersione di oggetti di armamento, di munizioni da guerra, materiali o altri oggetti forniti, a norma dei regolamenti, dall'amministrazione militare come costituenti dotazione individuale;

i) disciplinare, in apposito capo del titolo secondo del libro secondo, i reati di

falso prevedendo, in particolare, integrazioni mediante il richiamo alle ipotesi previste dalla legge penale comune commesse da militari nei casi di lesione al servizio e alla disciplina;

l) riordinare i reati di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli dai fatti di sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti. In particolare: prevedere la non punibilità del ritardo nell'esecuzione di un ordine, semprechè ricorrano le circostanze previste dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; prevedere come reati militari, con pene detentive differenziate, qualora le condotte del militare non costituiscano reati più gravi: le violazioni del divieto di sciopero; l'abbandono collettivo di servizio o di uffici; l'interruzione collettiva del servizio; l'abbandono o la interruzione individuale di un servizio a scopo di reclamo; l'attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche se l'evento programmato non sia realizzato; la raccolta o la partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina;

m) rivedere i reati speciali contro l'amministrazione militare, in modo da:

1) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, se commessa da militare;

2) integrare le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio previste per i soggetti attivi dei reati della legge penale comune, con le qualifiche di militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, o di direzione o di controllo o di militare incaricato dell'esecuzione di un particolare servizio;

3) inserire una disposizione che precisi la nozione di amministrazione militare, ai fini della tutela penale, secondo una accezione funzionale e non di carattere contabile;

4) estendere ai militari incaricati di funzioni amministrative, o di comando o di direzione o di controllo, il reato di arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative di personale dipendente, previsto, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, dall'articolo 78 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

n) sostituire l'articolo 220 del codice penale militare di pace con una disposizione che preveda come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro l'amministrazione della giustizia, se commessa da militare nel corso o in funzione di un procedimento penale militare;

o) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto contro l'incolumità pubblica, ovvero costituente reato in materia di tutela della sicurezza e di prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro, commessa da militare in luogo militare;

p) sostituire gli articoli da 222 a 229 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro la persona, se commessa da militare a danno di un altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo militare o in talune delle circostanze indicate all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero in territorio estero mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale ed esclusione di quelle applicate in ragione della competenza penale del giudice di pace;

q) prevedere come reato militare il fatto del militare che usi violenza o minaccia nei confronti di altro militare, valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani di servizio;

r) sostituire gli articoli da 230 a 237 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro

il patrimonio, se commessa da militare a danno di un altro militare o dell'amministrazione militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale ed esclusione di quelle applicate in ragione della competenza penale del giudice di pace;

s) prevedere come reato militare i fatti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, commessi da militare in danno di altro militare;

t) prevedere nell'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace la perseguibilità a richiesta del Ministro della difesa anche del reato di cui all'articolo 117 del medesimo codice;

u) prevedere l'applicabilità nel processo penale militare delle norme del codice di procedura penale, salvo che sussista una esigenza di disciplina differenziata, nonché l'abrogazione espressa delle norme processuali del codice penale militare di pace inapplicabili a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. In particolare, prevedere: la procedibilità anche solo a querela della persona offesa per i reati militari contro la persona e contro il patrimonio, quando la legge penale comune preveda tale condizione di procedibilità; la procedibilità, in tali casi, anche a richiesta del comandante di corpo, ad eccezione dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, nonché disposizioni, anche transitorie, di collegamento fra richiesta e querela; l'introduzione di norme che stabiliscano casi specifici di arresto in flagranza per le ipotesi più gravi di reati di assenza dal servizio e per i reati militari per le cui corrispondenti fattispecie la legge penale comune stabilisce la medesima misura restrittiva; l'introduzione di norme relative alla notifica di atti processuali ed alla costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare; l'ap-

plicazione della disciplina prevista dal libro VIII del codice di procedura penale per i reati militari puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, ferma restando la composizione collegiale del giudice del dibattimento; la conferma, per i reati appartenenti alla giurisdizione dei tribunali militari, delle attribuzioni degli organi giudiziari militari, corrispondenti a quelli ordinari indicati dalla legge, nei rapporti giurisdizionali con autorità straniera, con riguardo alla normativa di cui al libro undicesimo del codice di procedura penale; determinazione di analoghe attribuzioni con riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale per quanto attiene ai fatti corrispondenti ai crimini di guerra; l'introduzione, limitatamente ai reati militari, di forme di concerto con il Ministro della difesa per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al Ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera;

v) abrogare gli articoli 38, 39, 42, 46, da 50 a 54, 56, 57, 58, secondo comma, 60, 63, primo comma, numeri 1, 4 e 6, 64, 70, secondo comma, 71, 78, 79, da 81 a 83, da 85 a 89, 90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, secondo e terzo comma, da 91 a 93, da 95 a 97, 98, limitatamente all'ipotesi dell'istigazione, 99, 102, 126, 149, primo comma, numeri 2 e 3, da 200 a 210, 345, 372 del codice penale militare di pace ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di guerra)

1. Quanto alle modificazioni del codice penale militare di guerra, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si

attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della legge penale militare di guerra in relazione al tempo, avuto riguardo all'evoluzione dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati interni;

b) escludere ogni ipotesi di retroattività della legge penale militare di guerra;

c) prevedere che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra si applichino anche per i reati commessi nel corso di un conflitto armato ovvero per i reati commessi nel caso di attacco armato allo Stato italiano, precisando le modalità per la delimitazione degli ambiti territoriali e personali di applicazione in caso di attacchi non generalizzati;

d) confermare l'applicazione della legge penale militare di guerra, ancorchè nello stato di pace, ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, prevedendo la diminuzione delle pene edittali fino ad un quarto, ad esclusione di quelle relative alle violazioni gravi del diritto umanitario;

e) prevedere che il differimento delle pene detentive temporanee sia in ogni caso disposto dall'autorità giudiziaria militare;

f) sopprimere, adeguare o integrare tutte le norme che, alla luce della tutela già apprestata dal codice penale e dal codice penale militare di pace, considerato l'aumento di pena stabilito dall'articolo 47 del codice penale militare di guerra, risultino superflue per la marginalità dell'estensione della tutela penale o della maggiore severità della sanzione;

g) elevare fino ad un terzo le pene previste dal codice penale militare di pace nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 47 del codice penale militare di guerra; elevare fino ad un quarto le medesime pene nel caso di operazioni militari all'estero in condizioni diverse dal conflitto armato; prevedere che costituisca, altresì, reato militare

ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare o in luogo militare e prevista come delitto contro l'ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume; che, inoltre, costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trovi nei territori di operazione all'estero; prevedere che costituisca, infine, reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, commessa dall'appartenente alle Forze armate;

h) estendere la tutela del potere di ordinanza militare ai provvedimenti emessi per assicurare l'ordine e la sicurezza dei reparti e del personale militare, la sicurezza pubblica in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, nonchè dagli accordi di tregua, sospensione d'armi, armistizio e dalle altre convenzioni militari, ovvero il rispetto delle salvaguardie e dei salvacondotti comunque rilasciati dalle autorità militari italiane;

i) rivedere il titolo quarto del libro terzo per adeguarne il contenuto alla tipologia dei crimini di guerra prevista dall'articolo 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, nonchè dalle altre convenzioni internazionali di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati ratificate dall'Italia, in modo da:

1) prevedere che, ai fini della legge penale militare di guerra, costituiscano conflitti armati: i conflitti armati internazionali; i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all'interno del territorio dello Stato, e raggiungano

la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi;

2) escludere dai conflitti interni indicati al numero 1) della presente lettera le situazioni interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi;

3) disciplinare, in coerenza con gli articoli 28 e 32 del citato Statuto della Corte penale internazionale, la responsabilità personale dei comandanti militari, differenziandola in relazione al grado di colpevolezza;

4) determinare le pene principali ed accessorie per le singole fattispecie con riferimento alle ipotesi di base e a quelle oggetto di circostanze aggravanti o attenuanti mediante criteri di adeguatezza e di congruità nel quadro sistematico del codice penale militare di guerra;

l) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale militare di guerra, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con le seguenti deroghe e integrazioni:

1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque, nel tempo di un conflitto armato, commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane, nell'ambito di una operazione militare armata;

2) competenza del tribunale militare di Roma sia per i reati commessi all'estero sia per quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;

3) esclusione della sospensione feriale dei termini processuali;

4) possibilità di abbreviazione dei termini processuali, in funzione della massima tempestività, compatibile con il rispetto so-

stanziale delle garanzie difensive, nella definizione del processo;

5) previsione che non siano di regola emesse misure coercitive, salvo che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ovvero con la reclusione superiore a venti anni, quando l'esigenza di partecipazione dell'imputato alle operazioni militari risulti prevalente rispetto alle esigenze cautelari;

6) previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà o facoltatività dell'arresto in flagranza, nonché alla convalida dell'arresto nei casi in cui l'arrestato non possa essere tempestivamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria;

7) previsione della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della difesa per i reati militari connessi all'esercizio di funzioni di comando in tempo di guerra, con esclusione dei crimini di guerra;

m) prevedere, limitatamente ai conflitti armati fuori dal territorio nazionale:

1) che le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, procedano, d'iniziativa, a compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi quelli che normalmente sono svolti solamente su delega del pubblico ministero, nonché l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, allorchè ricorra una delle seguenti condizioni, di cui debba essere fatta espressa menzione:

1.1) si agisca in zona di operazioni;

1.2) viga, per motivi di sicurezza, il divieto di comunicazione;

1.3) si tratti di reparto isolato, di nave militare o di aeromobile militare in navigazione e non siano possibili collegamenti;

2) il raddoppio dei termini ordinari per la convalida, ove prevista, degli atti di polizia giudiziaria, eccetto quelli stabiliti per la convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con decorrenza dall'ora successiva alla cessazione della causa di impedimento;

3) che, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti nel corso di attività a iniziativa della polizia giudiziaria, quando ricorra una delle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3);

4) prevedere l'utilizzabilità degli atti di cui al numero 1) soltanto nel caso di irripetibilità degli atti stessi;

n) confermare il principio secondo cui lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra relativamente ai reati ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, in tal caso, l'applicazione della procedura prevista dal libro ottavo del codice di procedura penale, nonchè il ricorso in unica istanza, per motivi di legittimità e di merito, al tribunale supremo militare, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione;

o) confermare che i crimini di guerra, previsti dal codice penale militare di guerra e corrispondenti alle fattispecie di cui all'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, rientrano nella giurisdizione dei tribunali militari se commessi in stato di guerra o in ogni caso di conflitto armato;

p) abrogare gli articoli 2, 8, 17, 27, 28, 39, 44 e 47, secondo comma, 75, 118 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Quanto alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, il Governo, nell'esercizio

della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicabilità nell'ordinamento giudiziario militare delle norme in tema di ordinamento giudiziario, in quanto compatibili e dovendosi tener conto delle esigenze di disciplina differenziata;

b) rivedere la normativa vigente relativa ai requisiti di grado, cause di dispensa, durata dell'incarico ed estrazione a sorte dei giudici militari, ferma restando la composizione numerica degli organi giudiziari militari;

c) confermare l'unicità della Corte militare d'appello, pur nella articolazione nelle sezioni distaccate di Verona e di Napoli;

d) rivedere le circoscrizioni dei tribunali militari al fine di pervenire ad un'equa distribuzione del prevedibile carico di lavoro e ad un'adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto della modificazione avvenuta nella dislocazione dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate, dell'estensione territoriale delle circoscrizioni stesse, del complesso dei militari ivi in servizio, delle caratteristiche dei collegamenti tra le varie province e la sede degli uffici giudiziari;

e) prevedere che le variazioni delle circoscrizioni dei tribunali militari di cui alla lettera d) non determinino lo spostamento di competenza per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge;

f) prevedere la possibilità che la difesa dinanzi agli organi giudiziari militari possa essere assunta da ufficiali che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

g) prevedere l'istituzione di due sezioni disciplinari nell'ambito del Consiglio della magistratura militare e l'integrazione del medesimo Consiglio mediante la partecipazione di un ufficiale estratto a sorte nel caso di

giudizio disciplinare a carico di ufficiali giudici;

h) prevedere la soppressione del concorso per titoli per il reclutamento dei magistrati militari;

i) prevedere che, nel caso di applicazione delle leggi penali militari di guerra, anche quando sia dichiarato lo stato di guerra, l'attività giudiziaria militare sia esercitata in primo grado dagli stessi organi che la esercitano nello stato di pace;

l) prevedere il riordinamento del Tribunale supremo militare di guerra, il quale giudichi, nei ricorsi avverso sentenze emesse dai tribunali militari nello stato di guerra, con l'intervento del Presidente della Corte militare di appello, con funzioni di presidente, e di quattro giudici, dei quali tre magistrati militari e un ufficiale avente grado superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di brigadiere generale o gradi equiparati, estratto a sorte.

Art. 6.

(Norme finali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi, criteri direttivi e procedure di cui alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2645

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASCARELLA ED ALTRI

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per i delitti previsti:

a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. L'amnistia prevista al comma 1, lettere a) e b), si applica anche ai concorrenti nel reato, purché non sia applicabile la circostanza aggravante prevista dall'articolo 162 del codice penale militare di pace.

Art. 2.

(Rinunciabilità all'amnistia)

1. L'amnistia di cui alla presente legge non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.

Art. 3.

(Termine di efficacia)

1. L'amnistia ha efficacia, nei limiti di cui alla presente legge, per i reati commessi fino al 1° dicembre 2003.

Art. 4.

(Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni)

1. Non costituiscono reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro i delitti previsti:

a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Art. 5.

(Entità della somma dovuta)

1. La somma dovuta come sanzione amministrativa per le violazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, è così determinata:

a) da euro 750 ad euro 1.500 per le violazioni previste dalle lettere a), salvo che ricorrano le aggravanti ivi contemplate, e c);

b) da euro 1.000 ad euro 2.000 per la violazione prevista dalla lettera b);

c) da euro 1.250 ad euro 2.500 per la violazione prevista dalla lettera a), nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti ivi contemplate.

Art. 6.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando il procedimento

penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici

periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2663

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FLORINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 151, 152 e 153 del codice penale militare di pace; perdono di efficacia, per quanto ad essi di riferimento, gli articoli 154, 155 e 156 del medesimo codice.

Art. 2.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti dei reati di cui agli articoli 151, 152 e 153 del codice penale militare di pace e, per quanto ad essi di riferimento, dei reati di cui agli articoli 154, 155 e 156 del medesimo codice.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 3009

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PESSINA

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per i delitti previsti:

a) dall'articolo 151 del codice penale militare di pace, concernente la mancanza alla chiamata, anche qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli articoli 152 e 154 del medesimo codice;

b) dall'articolo 160 del codice penale militare di pace, concernente i fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo;

c) dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente il rifiuto di prestare il servizio civile.

2. L'amnistia prevista al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applica anche ai concorrenti nel reato.

3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.

4. L'amnistia ha efficacia, nei limiti previsti dalla presente legge, per i reati commessi fino al 31 maggio 2004.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

